



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

10/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

LISTA TESSERATI				
COGNOME	NOME	TESSERA FIBIS N.	NOME CSB	COMITATO FIBIS
ARCELLA	ROMEO	FB17A972	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA
ARGENZIANO	ROCCO	FB27A173	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
CHIANESE	FRANCESCO	FB27A150	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
D'APICE	NICOLA	FB18A133	IL FILOTTO	AVELLINO-BENEVENTO
DEL SESTO	TOMMASO	FB18A178	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
ESPOSITO	BIAGIO	FB27A154	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA

GUERRA	FILIPPO	FB18A321	ACCADEMIA BILIARDI AN- TONIO GIAN- CONE	NAPOLI
LICCARDO	ANTO- NIO	FB18A376	TERMINATOR	NAPOLI
MANCUSO	FRANCO	FB18A398	C.S.D. ANIEL- LO MARCHE- SANO	NAPOLI
MORGANTE	GIANLU- CA	FB18A414	CLUB ACCA- DEMIA BI- LIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
MIELE	GIACIN- TO	FB30A643	CLUB ACCA- DEMIA BI- LIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
NAPPA	UMBER- TO	FB37A792	CLUB ACCA- DEMIA BI- LIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
PISCITELLA	DOME- NICO	FB18A547	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA
RUSSO	RAFFAE- LE	FB27A167	ACCADEMIA BILIARDI AN- TONIO GIAN- CONE	NAPOLI
SANTOPAULO	FRANCO	FB35A006	CLUB ACCA- DEMIA BI- LIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
SOPRANO	CARMI- NE	FB30A164	1a SCUOLA BILIARDO GRUMESE TERMINATOR VITALE NO- CERINO	NAPOLI
STORACE	FRANCE- SCO	FB18A662	ACCADEMIA BILIARDI AN- TONIO GIAN- CONE	NAPOLI

ZITELLI	GIUSEP- PE	FB27A185	CLUB ACCA- DEMIA BI- LIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
---------	---------------	----------	--	---------

per rispondere della violazione della violazione in relazione all'art. 1 e 18 del vigente Reg. di Giustizia, poiché le manifestazioni sportive alle quali gli stessi tesserati hanno partecipato in qualità di atleti regolarmente tesserati Fibus non rientrano tra le manifestazioni sportive autorizzate dalla Fibus medesima e pertanto la partecipazione di atleti Fibus alle suddette gare, è contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti, così come adottate dal Coni e recepite dalla Fibus, e rilevante ai sensi dell'art. 1 e art. 18 reg giustizia vigente, così come indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla verifica compiuta dalla Procura Federale sulla regolarità della manifestazioni sportive svoltesi sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva FEDERITALIA (nelle date 21/22/23/28/29 maggio 2016 a Crispano), manifestazione alle quali avevano partecipato anche diversi atleti tesserati FIBIS.

All'udienza del 24 luglio 2017 nessuno è comparso per i tesserati.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Ai tesserati viene contestato di aver partecipato a diverse gare in violazione di quanto disposto dalle norme regolamentari FIBIS.

Infatti il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010, richiamato espressamente dalle norme federali interne, stabilisce: ruoli e competenze degli EPS (enti di promozione sportiva) rispetto alle specifiche discipline sportive; la natura delle attività promozionali e non agonistiche degli enti; inoltre regola le singole iniziative, volte alla diffusione e alla promozione sportiva, le quali dovranno essere disciplinate attraverso specifiche convenzioni attuative tra EPS e federazioni sportive o discipline sportive associate.

Considerato che ad oggi non esiste alcuna convenzione tra la Fibus e l'ente Federitalia appare non conforme ai regolamenti vigenti la partecipazione di atleti tesserati Fibus a manifestazioni organizzate e/o promosse sotto l'egida della predetta organizzazione. D'altronde i tesserati non hanno fornito alcuna plausibile argomentazione difensiva idonea a elidere il compendio accusatorio.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare idonea e congrua.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, applica agli incolpati

LISTA TESSERATI				
COGNOME	NOME	TESSERA FIBIS N.	NOME CSB	COMITATO FIBIS
ARCELLA	ROMEO	FB17A972	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA
ARGENZIANO	ROCCO	FB27A173	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
CHIANESE	FRANCESCO	FB27A150	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
D'APICE	NICOLA	FB18A133	IL FILOTTO	AVELLINO-BENEVENTO
DEL SESTO	TOMMASO	FB18A178	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
ESPOSITO	BIAGIO	FB27A154	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA

GUERRA	FILIPPO	FB18A321	ACCADEMIA BILIARDI AN- TONIO GIAN- CONE	NAPOLI
LICCARDO	ANTONIO	FB18A376	TERMINATOR	NAPOLI
MANCUSO	FRANCO	FB18A398	C.S.D. ANIELLO MARCHESANO	NAPOLI
MORGANTE	GIANLU- CA	FB18A414	CLUB ACCA- DEMIA BILIAR- DO MAX LAN- DI'S	CASERTA
MIELE	GIACINTO	FB30A643	CLUB ACCA- DEMIA BILIAR- DO MAX LAN- DI'S	CASERTA
NAPPA	UMBERTO	FB37A792	CLUB ACCA- DEMIA BILIAR- DO MAX LAN- DI'S	CASERTA
PISCITELLA	DOMENI- CO	FB18A547	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA
RUSSO	RAFFAELE	FB27A167	ACCADEMIA BILIARDI AN- TONIO GIAN- CONE	NAPOLI
SANTOPAULO	FRANCO	FB35A006	CLUB ACCA- DEMIA BILIAR- DO MAX LAN- DI'S	CASERTA
SOPRANO	CARMINE	FB30A164	1a SCUOLA BI- LIARDO GRU- MESE TERMI- NATOR VITALE NOCERINO	NAPOLI
STORACE	FRANCE- SCO	FB18A662	ACCADEMIA BILIARDI AN- TONIO GIAN- CONE	NAPOLI
ZITELLI	GIUSEPPE	FB27A185	CLUB ACCA- DEMIA BILIAR- DO MAX LAN- DI'S	CASERTA

in atti meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 24 luglio 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Antonio Materia



AL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FIBIS

PROCURA FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Procedimento nr. 10/2016

ATTO DI DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale avv. Massimiliano Cané,

-letta la memoria difensiva del tesserato Fibus Sig. Salvatore Pellegrino, incolpato in relazione al procedimento disciplinare nr. 6/2016 rg PF., attinto da provvedimento di sospensione cautelare e da decisione del Tribunale Federale;

-verificato quando addotto dal tesserato in questione circa la partecipazione alle gare Federitalia, non autorizzate dalla Fibus, di ulteriori atleti Fibus non indicati dal presidente del comitato prov. Na - CE sig. Domenico Franzese, esponente in relazione al procedimento disciplinare nr. 6/2016, a tutt'oggi definito con decisione di condanna dal tribunale Federale e quivi allegato come fonte di prova;

-in particolare, nelle date 21/22/23/28/29 maggio 2016 si sono svolte a Crispano le gare di cui al torneo di biliardo riservato a giocatori di biliardo di 1, 2 e terza categoria (v. locandina agli atti), gare svolte sotto l'egida dell'ente di promozione FEDERITALIA. Alle predette gare hanno partecipato in qualità di atleti i tesserati Fibus i seguenti atleti

LISTA TESSERATI				
COGNOME	NOME	TESSERA FIBIS N.	NOME CSB	COMITATO FIBIS
ARCELLA	ROMEO	FB17A972	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA
ARGENZIANO	ROCCO	FB27A173	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
CHIANESE	FRANCESCO	FB27A150	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
D'APICE	NICOLA	FB18A133	IL FILOTTO	AVELLINO-BENEVENTO
DEL SESTO	TOMMASO	FB18A178	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
ESPOSITO	BIAGIO	FB27A154	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA
GUERRA	FILIPPO	FB18A321	ACCADEMIA BILIARDI ANTONIO GIANCONE	NAPOLI
LICCARDI	ANTONIO	FB18A376	TERMINATOR	NAPOLI

MANCUSO	FRANCO	FB18A398	C.S.D. ANIELLO MARCHESANO	NAPOLI
MORGANTE	GIANLUCA	FB18A414	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
MIELE	GIACINTO	FB30A643	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
NAPPA	UMBERTO	FB37A792	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
PISCITELLA	DOMENICO	FB18A547	A.S.D. MAX LANDI'S	CASERTA
RUSSO	RAFFAELE	FB27A167	ACCADEMIA BILIARDI ANTONIO GIANCONE	NAPOLI
SANTOPAULO	FRANCO	FB35A006	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA
SOPRANO	CARMINE	FB30A164	1a SCUOLA BILIARDO GRUMESE TERMINATOR VITALE NOCERINO	NAPOLI
STORACE	FRANCESCO	FB18A662	ACCADEMIA BILIARDI ANTONIO GIANCONE	NAPOLI
ZITELLI	GIUSEPPE	FB27A185	CLUB ACCADEMIA BILIARDO MAX LANDI'S	CASERTA

(dati desumibili dalle dichiarazioni - fonti di prova - dell'esponente Sig. Salvatore Pellegrino, allegate in atti oltre a fascicolo procedimento di primo grado nr. 6.2016 Rg PF con annessa decisione del Tribunale Federale).

Rilevato che dette manifestazioni non rientrano tra le manifestazioni sportive autorizzate dalla Fibis e che pertanto la partecipazione di atleti Fibis alle suddette, risulta contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti. Invero il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010, richiamato espressamente dalle norme federali interne, stabilisce: ruoli e competenze degli EPS rispetto alle specifiche discipline sportive; la natura delle attività promozionali e non agonistiche degli enti; inoltre regola le singole iniziative, volte alla diffusione e alla promozione sportiva, le quali dovranno essere disciplinate attraverso specifiche convenzioni attuative tra EPS e federazioni sportive o discipline sportive associate.

Considerato che ad oggi non esiste alcuna convenzione tra la Fibis e l'ente Federitalia appare assolutamente illecita la partecipazione di atleti tesserati Fibis a manifestazioni organizzate e/o promosse sotto l'egida della predetta organizzazione.

Considerato quanto sopra le condotte sopra descritte ascrivibili ai tesserati sopra generalizzati costituiscono violazione disciplinare in relazione all'art. 1 e 18 del vigente Reg. di Giustizia, poiché le manifestazioni sportive alle quali gli stessi tesserati hanno partecipato in qualità di atleti

regolarmente tesserati Fibus non rientrano tra le manifestazioni sportive autorizzate dalla Fibus medesima e pertanto la partecipazione di atleti Fibus alle suddette gare, è contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti, così come adottate dal Coni e recepite dalla Fibus, e rilevante ai sensi dell'art. 1 e art. 18 reg giustizia vigente.

PER TALI MOTIVI DEFERISCE I TESSERATI SOPRA GENERALIZZATI PER LE INCOLPAZIONI IN ATTI DESCRITTE DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE E CHIEDE FISSARSI UDIENZA DISCIPLINARE.

Si notifichi per racc. r.r. agli incolpati.

Bologna, il 05/06/2017
La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal stroke and a small upward flick at the end.